

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino
IMU - 2021
ALIQUOTE

Le aliquote fissate per il 2021 sono state deliberate con deliberazione C.C. n. 58 del 28.12.2020 e restano invariate rispetto all'anno 2020.

A decorrere dall'anno 2020 è abolita l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). L'imposta municipale propria (IMU) è ora disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

ALIQUOTE IMU

Aliquota ordinaria applicata residualmente per tutti gli immobili non altrimenti menzionati indifferentemente dalla loro classificazione catastale, e specificamente per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a destinazione residenziale, per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a destinazione non residenziale iscritti nel gruppo catastale "D - immobili produttivi", per i terreni edificabili e per i terreni agricoli e non coltivati, ad eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	1,05 per cento
Aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e relative pertinenze, nonché per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione risulti non locata e per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata	0,56 per cento
Aliquota ridotta per fabbricati rurali strumentali alle attività agricole classificati nella categoria D/10(o ad essi espressamente equiparati per la sussistenza dell'annotazione di ruralità negli atti catastali)e per beni merce	0,1 per cento

DETRAZIONI IMU

Detrazioni per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	€ 200,00
---	----------

BASE IMPONIBILE

La **base imponibile** dell'imposta è costituita dal valore degli immobili come disciplinato dall'articolo 1, commi 745-746-747, della Legge n. 160/2019, e si ottiene con diverse modalità a seconda della tipologia d'immobile che deve essere tassato.

FABBRICATI= Rendita catastale + rivalutazione del 5% da moltiplicare:

MOLTIPLICATORI PER CATEGORIA CATASTALE DEL FABBRICATO

Gruppo A (escluso A/10) e Cat. C/2 – C/6 – C/7	Gruppo B e Cat. C/3 – C/4 – C/5	Cat. A/10	Cat. C/1	Gruppo D (escluso D/5)	Cat. D/5
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65	X 80

TERRENI – Reddito dominicale + rivalutazione del 25% da moltiplicare:

MOLTIPLICATORE PER TERRENI

RESTANTI TERRENI AGRICOLI, QUELLI NON COLTIVATI E QUELLI POSSEDUTI DA SOGGETTI DIVERSI DAL CONTIVATORE DIRETTO O DALL'IMPREDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
X 135

Ai sensi della legge di bilancio 2020 (al comma 741 dell'art.1), non sono considerati edificabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

AREE EDIFICABILI – Il comma 746 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 stabilisce che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione. La Giunta Comunale con deliberazione n. 179 del 15.12.2016, al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, ha determinato i nuovi valori venali delle aree fabbricabili ai fini IMU a partire dal 01.01.2017, secondo le destinazioni urbanistiche e gli indici previsti dal P.R.G.C.

SCADENZE DI VERSAMENTO

1^ RATA scadenza 16 GIUGNO 2021

2^ RATA scadenza 16 DICEMBRE 2021

Possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO 2021 (Art. 1, comma 762, L. n. 160/2019).

Il tributo è versato mediante Modello F 24 (CONSIGLIATO) - modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1977 n. 241

PER TUTTI GLI IMMOBILI AD ECCEZIONE DI QUELLI DELLA CATEGORIA "D" L'IMPOSTA VA VERSATA INTERAMENTE AL COMUNE.

PER GLI IMMOBILI DELLA CATEGORIA "D" L'IMPOSTA VA VERSATA PER LA QUOTA CALCOLATA CON L'ALIQUOTA BASE DELLO 0,76 PER CENTO ALLO STATO E PER LA DIFFERENZA DELLO 0,29 PER CENTO AL COMUNE (1,05 – 0,76).

Per le aree pertinenziali a un fabbricato in possesso al contribuente, ma catastalmente distinte da tale fabbricato, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota stabilita per le aree fabbricabili ovvero per i terreni agricoli ed equiparati, a seconda della natura edificabile o meno dell'area stessa.

**CODICE COMUNE
VERSAMENTO MODELLO F24**

CANDIOLO

B592

**CODICI TRIBUTO IMU
VERSAMENTO MODELLO F24**

DESCRIZIONE TRIBUTO	CODICE TRIBUTO
IMU per il Comune – abitazione principale e pertinenze	3912
IMU per il Comune – terreni agricoli	3914
IMU per il Comune – aree fabbricabili	3916
IMU per il Comune – altri fabbricati	3918
IMU per il Comune – fabbricati categoria “D” incremento Comune (0,29%)	3930
IMU per lo Stato – fabbricati Categoria “D” (0,76%)	3925